

Impugnazioni civili - opposizione di terzo - Sentenza di appello -
Pretermissione dal primo grado di litisconsorti necessari -
Esperibilità da parte dei litisconsorti pretermessi dell'opposizione
di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. - Deducibilità del solo vizio
processuale della non integrità del contraddittorio - Ammissibilità -
Fondamento.

È ammissibile la proposizione dell'opposizione di terzo avverso una
sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi
fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente
la violazione dell'integrità del contraddittorio; il giudizio su tale
impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente
trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406
c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio
preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel
merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1441 del 18/01/2022 (Rv.
663627 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354,
Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_406

Corte

Cassazione

1441

2022